



**COMUNE DI SALA BOLOGNESE**  
*Provincia di Bologna*

---

**REGOLAMENTO DELL' ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IRPEF**

Approvato con deliberazione n. 11/C.C. del 30/1/2007

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 07/02/2007 al 22/02/2007

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 02/03/2007 al 17/03/2007

Modificato con deliberazione n. 24/C.C. del 17/4/2014

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 24.04.2014 al 09.04.2014

## REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

### Articolo 1 – Addizionale comunale all'IRPEF

1. Il comune con delibera consiliare n.66 del 29.12.2000 ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF con decorrenza dall'anno 2001, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

### Articolo 2 – Determinazione dell'aliquota

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono stabilite a partire dal 1 gennaio 2014, le seguenti aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF:

<b>Scaglioni di reddito complessivo</b>	<b>Aliquota addizionale comunale IRPEF</b>
<b>Fino a € 15.000</b>	<b>0,55%</b>
<b>Oltre € 15.000 e fino a € 28.000</b>	<b>0,56%</b>
<b>Oltre € 28.000 e fino a € 55.000</b>	<b>0,60%</b>
<b>Oltre € 55.000 e fino a € 75.000</b>	<b>0,79%</b>
<b>Oltre € 75.000</b>	<b>0,80%</b>

2. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni di reddito previsti.
3. Le aliquote sono determinate annualmente nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota vigente nel precedente esercizio.
4. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata ed acquista efficacia secondo le previsioni stabilite dalla normativa vigente.

### Articolo 3 – Esenzioni

1. L'addizionale Comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di Euro 9.000,00;
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 9.000,00 di cui al precedente comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando le aliquote di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, al reddito complessivo.

### Articolo 4 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze;

## **Articolo 5 - Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.